

Rapporto al messaggio 2902

Della Commissione della legislazione sul messaggio 26 febbraio 1985 concernente la modificazione di alcune disposizioni del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 e del diritto giudiziario

Quando si parla di giustizia, il discorso cade inevitabilmente anche sui tempi ch' essa richiede, e che noi attendiamo per vederla attuata. Come é ovvio, la giustizia deve essere sollecita.

Per raggiungere questo fine, che é anche un principio, importa da un lato avere un apparato giudiziario adeguato nella sua struttura e nei suoi effettivi; dall' altro, fruire di norme procedurali che garantiscano I diritti delle parti senza però allentare né appesantire il corso della causa.

Nel 1985 sono state votate dal Parlamento e quindi entrate in vigore una ristrutturazione delle preture luganesi, con aumento del numero dei giudici, e una regolamentazione diversa, con competenze più estese, delle giudicatore di pace. Già allora si preannunciavano innovazioni, che andassero anche nella seconda delle direzioni sopra indicate: cioè verso uno snellimento dell' iter processuale. Il messaggio su cui riferiamo contiene per l' appunto proposte in tal senso; esso presenta però anche una regolamentazione del diritto di risposta in materia di protezione della personalità e disciplina infine il procedimento per inibire l' uso illecito di un fondo a scopo di posteggio: queste normative sinora mancavano completamente, ed é il momento di introdurle. La parziale riforma del Codice, ai fini qui esposti, offre anche lo spunto per modificare o semplificare altre norme, secondo quanto aveva già stabilito la prassi, che viene così giustamente codificata.

A questo punto riteniamo opportuno riassumere assai brevemente i contenuti essenziali del progetto:

1. Due regole d'organizzazione giudiziaria vengono cambiate con l' attuale riforma. Il limite di valore litigioso per le cause inappellabili viene aumentato da cinque ad ottomila franchi, mentre il valore minimo per poter adire direttamente (e cioè non su ricorso) il Tribunale di appello, scavalcando le preture, é aumentato a fr. 200'000.-- (rispettivamente a fr. 100'000.-- se non c' é l' accordo delle parti). Le due modificazioni sono importanti e opportune. Le cause fino a fr. 8'000.-- (e quindi non solo sino a fr. 5'000.--, come sinora) beneficeranno così di un procedimento più immediato e più spiccio e, scomparendo per esse l' appello (in sua vece vi sarà solo la cassazione, anche l' aggravio giudiziario sarà diminuito. Quanto all' aumento dei valori per poter deferire una causa direttamente al Tribunale d' appello, si tratta di un provvedimento idoneo a sgravarlo ma anche a non compromettergli la funzione, che gli é propria (e che gli dà il nome), di istanza di ricorso. Con limiti esigui di valore litigioso si diffondeva l' abitudine di portare subito in appello troppe cause, il cui disbrigo

interferiva, riducendolo, sul tempo da dedicare all' esame e alla decisione dei ricorsi.

2. Una lunga serie di modificazione riguarda norme tipicamente procedurali. L' incidenza di queste modificazioni sulla durata del processo non é sempre apprezzabile. Tuttavia, esse sono destinate o a chiarire, per lo piú conformemente alla prassi già instaurata, precedenti ambiguità (v. art. 78, 158, 247, ecc.) o a razionalizzare il procedimento (v. art. 177 combinato con l' art. 280, 182, 246 ter, ecc.). Un certo (meritato) rilievo va all' innovazione per cui il dibattimento finale può svolgere già al termine dell' udienza preliminare (e non necessariamente in una tornata successiva), quando non vi siano prove da assumere.

3. L'uso illecito di un fondo privato a scopo di posteggio può d' ora innanzi con le nuove norme inserite nel Codice di procedura civile essere inibito con una certa efficacia. Basterà rivolgersi al giudice di pace facendogli presente le minacce di turbativa (per questo le nuove norme sono inserite nei capitolo delle azioni possessorie), e poi notificare l' abuso al Dipartimento di polizia.

4. Secondo il nuovo diritto della personalità, chi é illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l' intervento del giudice contro chiunque partecipa all' offesa. D' altra parte, chi é direttamente toccato nella sua personalità dall' esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.

Qualora la risposta non venga diffusa, o non lo venga in modo corretta, l' interessato può rivolgersi al giudice. Occorre quindi stabilire la procedura applicabile a questa domanda giudiziaria. Il Codice nelle norme qui riferite la prevede la disciplina.

A proposito delle singole disposizioni, valgono i seguenti rilievi, che vengono limitati agli articoli mutati dalla Commissione.

Articolo 115 cpv. 3 (nuovo)

La norma attuale si compone di due capoversi, che disciplinano il contenuto degli atti del processo, e che rimangono immutati. La Commissione propone di completare l' articolo con un terzo capoverso, che permette al giudice di rinviare al mittente gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissa, con l' invito a rimediare. La procedura federale conosce questa regola (art. 30 cpv. 3 della legge federale sull' organizzazione giudiziaria), che facilita l' amministrazione della giustizia, nel rispetto di questa e

senza ledere i diritti delle parti. L' art. 142 cpv. 3 del Codice di procedura civile vigente contiene una norma analoga ma essa si riferisce solamente agli atti nulli e non potrebbe quindi essere applicata generalmente.

Articolo 119 bis

Questa nuova norma tende a semplificare la verbalizzazione e quindi ad accelerare lo svolgimento delle udienze, nei casi in cui la causa é introdotta dalla sola istanza scritta di una parte.

Se questo fine é meritevole, bisognerà però vegliare affinché la procedura in queste cause, che si impernia essenzialmente sull' oralità, non sia snaturata. I diritti delle parti non devono risultare sminuiti e il giudice provvedere, affinché di questa facoltà non si abusi (del resto, opportunamente, la norma si esprime in termini potestativi: "il giudice può autorizzare Replica e duplica dovranno comunque essere, in siffatti procedimenti, orali. Il fatto che il giudice permette la produzione di un sunto scritto della risposta non può conferire il diritto dell' attore di presentare una replica scritta. Ammettere questa possibilità significherebbe sovvertire l' oralità della procedura e sconvolgerne, in definitiva, il corso. Alla norma prospettata dal Consiglio di Stato sono state apportate modificazioni redazionali che non ne mutano né il contenuto né il significato.

Articolo 158 cpv. 2

La Commissione ha apportato una modificazione di carattere redazionale.

Articolo 177 cpv. 3

La norma é opportuna e va giustamente nel senso d' accelerare il corso del procedimento. Dev' essere chiaro che il convenuto viene in tal caso citato solo per il dibattimento finale (egli non potrà quindi partecipare all' udienza preliminare che immediatamente lo precede. Questa conclusione ovvia ma che la Commissione ritiene utile esplicitare nel rapporto deriva dalla necessità di rispettare il principio dell' eguaglianza di trattamento: infatti, come risulta dalla norma medesima il convenuto che non ha risposto non viene citato per l' udienza preliminare.

Articolo 178 cpv. 1

La Commissione propone di precisare la norma, nel senso che il giudice interroga le parti sulla rilevanza delle prove". La precisazione ha lo scopo di accentuare quello che già è il compito e il dovere del giudice: cioè di ammettere solo le prove rilevanti per il giudizio, scartando le altre.

Articolo 231 bis cpv. 2

E' apportata solo una modificazione redazionale.

Articolo 234 cpv. 1

L'introduzione della possibilità del confronto dei testi é utile. Non si tratta di un nuovo mezzo di prova, ma piuttosto della modalità d' assunzione della prova testimoniale. La regola secondo cui il testimone viene udito separatamente trova infatti qui un' opportuna eccezione. Il confronto dei testi é un provvedimento assai conosciuto (art. 45 cpv. 1 della legge di procedura civile federale; art. 166 della legge di procedura civile zurighese e art. 254 della legge di procedura civile bernese; v. pure Guldener, Schweizerische Zivilprozessrecht, 1979, p. 347).

Per il resto, la Commissione ha apportato alla norma una piccola modifica redazionale.

Articolo 247 cpv. 4, 5 e 6

La Commissione condivide la modificazione proposta. Il sesto capoverso, così formulato, può essere male interpretato: nel senso cioè che il giudice decide con ordinanza solo nel caso di opposizione. Per evitare ambiguità, la Commissione propone di scindere il cpv. 6 del progetto governativo in due capoversi il primo di questo sancisce l' obbligo del giudice di sentire le parti in caso di opposizione: il secondo si riferisce semplicemente ordinanza, che deve sempre essere emanata, sull' ammissibilità dei quesiti.

Articolo 270 cpv. 2

La Commissione propone una modificazione redazionale.

Articolo 272 cpv. 1 e 3

Al primo capoverso la voce "interrogandola" viene sostituita con "interroganda", per correggere ciò che è manifestamente una svista o un errore di trascrizione.

La Commissione condivide, anche qui, la nuova formulazione della norma. Quanto all'ultima frase del terzo capoverso, resta inteso che la facoltà del giudice di estendere o modificare le domande proposte gli spetta in ogni momento.

Articolo 275 cpv. 1

La norma viene condivisa dalla Commissione, che propone però al fine di raggiungere una maggiore chiarezza data dal rispetto del filo logico di sovvertire l'ordine delle due frasi.

Articolo 280

Il terzo capoverso mantiene e ribadisce la facoltà delle parti di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento "un allegato conclusivo". Il computo a ricorso di un termine non è un'operazione comune: ma forse è ancor meglio dire che è un espediente singolare. Tuttavia, la norma ha un suo senso, e la regola sul computo dei termini falsata all'art. 131 cpv. 3 dovrebbe esserle appellabile.

Articolo 375 bis

La norma si applica evidentemente, come risulta peraltro dalla parte introduttiva ed esplicativa del messaggio, all'uso illecito dei fondi privati. Per il suolo pubblico ci sono le prescrizioni di diritto pubblico, la segnaletica e gli organi di polizia che provvedono a impedire l'uso indebito dell'area, e a reprimerlo.

La Commissione propone di aumentare il limite massimo della multa da fr. 200.-- a fr. 500.--: e ciò per accentuare l'importanza dell'avviso e per maggiormente distogliere dall'abuso.

Articolo 375 ter

Si propone l'aggiunta di un quinto e ultimo capoverso, riguardante le spese di questa procedura, che devono essere a carico dei privati.

Articolo 375 quater

Si propone di non inserire nella legge questa norma complessa e mal formulata. Essa discende già dalle norme generali della legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni, che l' art. 375 ter cpv. 4 esplicitamente richiama.

Articolo 429 a

Sono state apportate modifiche redazionali.

Articolo 429 c

La norma é stata meglio espressa. In sostanza, sono ammissibili solo i mezzi di prova che possono venire assunti seduta stante: e questo al fine di consentire una conclusione rapidissima del procedimento.

Articolo 429 d

La rapidità del procedimento non deve evidentemente impedite la verbalizzazione dell'assunzione dei mezzi di prova, necessaria anche per la successiva eventuale impugnazione del giudizio. E' del resto applicabile la norma generale dell' art. 119 CPC.

* * * * *

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il testo di legge annesso al presente rapporto, con le modificazioni apportate dalla Commissione.

Per la Commissione della legislazione:

Emilio Catenazzl, relatore Agustoni -

Bacciarini - Bianchi - Bizzozzero - Bonetti-

Lepori - Krähenbühl - Lepori - Pozzoli - Righinetti -
Simoneschi-Cortesi - Valsangiacomo.

Disegno di

LEGGE

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 modificazione.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 febbraio 1985 n. 2902 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 é modificato come segue:

Art. 48

Nel litisconsorzio facoltativo, i litisconsorti non profittano degli atti processuali, ivi comprese le impugnazioni, compiuti da altri litisconsortl.

Art. 77 cpv. 3

3 L'attore dovrà in caso di desistenza rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate.

Art. 78

Produzione dei mezzi di azione e di difesa; chiusura della fase delle allegazioni

1 L'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto. E' riservato il caso di cui agli art. 175 e 176.

2 Le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente. I mezzi di prova devono essere adottati unitamente ai fatti.

Art. 79

Stralciato.

Art. 95 cpv. 2

2 Il giudice può, d'ufficio o su domanda di parte e previo contraddittorio, modificare l'ordinanza.

Art. 96 cpv. 3 e 4

3 L'impugnazione dei decreti non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo. Inoltre il giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può concedere effetto sospensivo all'appello contro un decreto, ogni qualvolta lo ritenga indispensabile, in particolare al fini dell'economia processuale.

4 Il gravame si propone nel termine ordinario, nelle forme dell'appellazione, ed è trattato, se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva.

Art. 99 cpv. 2

2 Qualora il presupposto mancasse o l'eccezione risultasse fondata, il giudice respinge la petizione o l'istanza senza entrare nel merito della lite.

Art. 115 cpv. 3 (nuovo)

3 Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rinviati alla parte interessata con l'invito a rifarli entro un breve termine fissato dal giudice.

Art. 119 bis (nuovo)

Riassunto scritto

1 Quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all'udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, in tante copie come all'art. 116, da

annettere al verbale.

2 Parlamenti, il giudice può autorizzare le parti a produrre all' udienza del dibattimento finale un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, in tante copie come all' art. 116, da anettere al verbale.

Art. 124 cpv. 6 e 7 (nuovo)

6 Riservati i casi in cui procedono congiuntamente, al litisconsorti il giudice intima gli atti di causa contemporaneamente.

7 L'inosservanza delle disposizioni concernenti la modificazione ne produce la nullità.

Art. 152 cpv. 1

1 Qualora risolti che la parte soccombente abbia agito non manifesta ingiustizia, il giudice dichiara, anche d' ufficio, che la lite é terminata e, se ne fu fatta domanda, la condanna a risarcire l' altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato, o subito, a motivo dell' indebita lite.

Art . 158 cpv. 2

2 Se il giudice rifiuta l' assistenza, emana un decreto (art. 96. L' appello, rispettivamente il ricorso per cassazione, ha effetto sospensivo.

Art. 177 cpv. 3

3 Il convenuto che non ha risposto alla petizione (art. 169) non é citato né per l' udienza preliminare né a comparire personalmente, tranne nel caso in cui il giudice, prevedendo che non vi siano prove da assumere, intenda procedere nel corso dell' udienza medesima al dibattimento finale (art. 280 cpv. 1).

Art. 178 cpv. 1

1 Il giudice interroga le parti sulle ragioni di fatto e di diritto e sulla rilevanza delle prove.

Modificazione delle prove e opposizione alle stesse

Art. 180

1 Le parti notificano le prove nei limiti dell' art. 78 cpv. 2.

2 Dei testimoni devono essere forniti almeno il nome, il cognome e un recapito sicuro.

3 Le opposizioni alle prove devono essere formulate e discusse all' udienza

preliminare.

Att. 182

1 Invariato;

2 Il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza.

3 L'ordinanza delle prove può essere modificata dal giudice, sentite le parti, quando prove nel frattempo assunte rendano irrilevanti altre prove o non più giustificato il loro ordine d'assunzione: in caso di opposizione di una parte, è applicabile il cpv. 2.

4 Stralciato.

5 stralciato

Art. 192 cpv. 1

1 Le parti possono chiedere durante l'istruttoria o, al più tardi entro 10 giorni dall'assunzione delle prove ammesse all'udienza preliminare, l'assunzione di altre prove la cui esistenza o conclusione rallentassero successivamente;

Art. 213 bis cpv. 2 (nuovo)

2 Se la domanda di edizione non è contestata dalle parti, il giudice può rinunciare al decreto assegnando un termine alla parte che possiede i documenti o che è nelle migliori condizioni per richiederli dal terzo possessore, per produrli o per documentare il rifiuto del terzo di produrli in quest'ultimo caso si procederà nel modo previsto dall'art. 211 cpv. 2.

Art 234 cpv. 1

1 I testimoni vengono interrogati separatamente: tuttavia, il giudice può ordinare il confronto dei testimoni quando le loro deposizioni non concordano sopra circostanze rilevanti.

Art 246 ter (nuovo)

1 L'ispezione di pubblici registri, in quanto tendente ad accertare l'esistenza o il contenuto di iscrizioni o documenti, può avvenire nella forma di un'autorizzazione rilasciata dal giudice alle parti di procedere esse medesime alla ricerca, facendo trasmettere al giudice dal tenitore del registro fotocopia o estratto di quanto rilevato nel termine assegnato.

2 È riservato l'art. 215 cpv. 2 e 3.

Art 247 cpv. 4, 5, 6 e 7 (nuovo)

4 Quando la perizia é proposta da una delle parti il giudice, ricevuti i quesiti, li intima alla controparte, fissando un termine per formulare eventuali controquesiti e, se essa lo riterrà opportuno, per sollevare opposizione ai quesiti. Un termine uguale sarà fissato per le eventuali opposizioni al controquesiti, con l' intimazione di questi alle parti.

5 Quando la perizia é ordinata dal giudice, questi, ricevuti i quesiti delle parti entro uno stesso termine, li intima fissando un termine ulteriore per sollevare eventuali opposizioni.

6 In caso di opposizione il giudice sente le parti.

7 Il giudice decide con ordinanza sull' ammissibilità dei quesiti proposti e può a sua volta formula re quelli che ritiene utili per il! proprio convincimento.

Art. 270 cpv. 2 (nuovo)

2 se all'interrogatorio formale si procede d' ufficio, non ha luogo nessuna formulazione preventiva di domande.

Art. 271 cpv. 2

2 Il giudice decide con ordinanza sulla concludenza e sull'ammissibilità della prova.

Art, 272 cpv. 1 e 3 (nuovo)

1 L'ordinanza che ammette l' interrogatorio fissa l' udienza ed ammonisce la persona interroganda sulle conseguenze della mancata comparizione, del rifiuto di rispondere o di una falsa dichiarazione (art. 276).

3 Le domande vengono rivolte alla parte interrogata dal giudice sulla base del questionario proposto dalla parte istante {art. 271 cpv. 1). Il giudice può estendere o modificare le domande proposte.

Art. 275 cpv. 1

1 Le domande, nella loro forma definitiva, verranno intimate alle parti, in forma di ordinanza, solo al momento di procedere all' interrogatorio. L' interrogatorio deve avvenire sulle sole domande proposte ed eventualmente corrette dal giudice.

Art. 280

1 Nel corso dell' udienza preliminare, se non vi sono prove da assumere, o in un'

udienza appositamente indetta entro un mese dall' assunzione dell' ultima prova, le parti procedono al dibattimento finale.

2 Invariato.

3 Quando siano state assunte prove, ogni parte ha facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato conclusionale. Tali allegati dovranno essere notificati alle parti contemporaneamente.

4 Se compare una sola parte, il giudice procede come all' art. 135 cpv. 1; se nessuna delle parti compare, il giudice procede nei propri incumbenti come all' art. 134 cpv. 2. Con il consenso del giudice, le parti possono anche concordemente rinunciare ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse.

Art 302 cpv. 1

1 Le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai franchi 100'000.-- possono, per accordo delle parti, proporsi direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza. L' accordo delle parti non é necessario se il valore della lite supera i fr. 200'000.--.

Art 308 cpv. 1

1 L'appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria e In quella accelerata, nonché nei procedimenti in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, di assistenza tra parenti e di diritto di risposta.

Art. 310 cpv. 4 (lettera h) (nuova)

h) le sentenze in materia di diritto di risposta.

Art 313 bis (nuovo)

Esame preliminare

La Camera civile di appello può, prima della notificazione dell' atto di appello, decidere con breve motivazione la relazione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Art. 331 cpv. 1

1 Al ricorso sono applicabili per analogia gli art. 308 cpv. 2, 311, 312, 313, 313 bis, 316, 317, 318, 319 e 325.

Art. 351 cpv. 2 e 3 (nuovo)

2 La mancanza di interesse é presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d' ufficio, stralcia la causa dal ruolo.

3 I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l' art. 107 e quando le parti sono in attesa dell' emanazione della sentenza.

Art. 360 cpv. 3 (nuovo)

3 Le decisioni possono essere impugnate in conformità con l' art. 370.

Art. 375 bis (nuovo)

Istanza per inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli

1 L'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l' uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un' istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l' immobile.

2 Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l' istante ad affiggere in loco un avviso che annuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventore la multa da fr. 20.-- a fr. 500.--; la decisione del giudice é pure pubblicata all' albo comunale.

3 La procedura é applicabile l' art. 360.

Art. 375 ter (nuovo)

Competenza, querela e procedura contravvenzionale

1 La competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente per negligenza spetta al Dipartimento di polizia.

2 In caso di violazione del divieto affisso in loco, l' avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere prescritta querela contro il trasgressore all' autorità designata nel cpv. 1.

3 Contro la decisione del Dipartimento polizia il denunciato e, in caso di assoluzione, il querelante possono ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

4 E' applicabile il Capo II della legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 - 27 giugno 1960.

5 Le spese della procedura sono di regola a carico del denunciato o, in caso di assoluzione, del denunciante.

Art. 398 bis (nuovo)

Termini

Le ferie non interrompono il decorso dei termini.

Art. 411 cpv. 1 e 3

1 La sentenza é impugnabile con il rimedio dell' appello. Il termine per l' appellazione e quello per la risposta é di 10 giorni.

3 L' appello non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 lett. f).

Art 416 cpv. 1

Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 1'000.--, al giudice di pace e, quando il valore non raggiunga i Fr. 8'000.--, al pretore, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 428 cpv. 2 (nuovo)

2 Il termine per l' appellazione e quello per la risposta é di 10 giorni.

Art. 428 bis (nuovo)

Termini

Le ferie non interrompono il decorso dei termini.

TITOLO VIII - Della procedura in materia di protezione della personalità {diritto di risposta}

Art. 429 a (nuovo)

Istanza

L' istanza per ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell' art. 281 CCS va promossa in forma scritta al pretore competente. Essa deve contenere l' indicazione del nome delle parti e del loro domicilio e essere corredata dei documenti atti a suffragarla.

Art. 429 b (nuovo)

Notificazione e udienza

Il pretore notifica una copia dell' istanza alle parti e le cita, nello spazio di 24 ore, per l' udienza, da tenersi entro 10 giorni, con l' avvertimento che questa avverrà anche in assenza di una delle parti e che non saranno concesse restituzioni in intero.

La risposta, la replica e la duplica si svolgono oralmente.

Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito. E' esclusa ogni riconvenzionale.

Art. 429 c (nuovo)

Mezzi di prova

Oltre ai documenti, possono essere assunti solo mezzi di prova disponibili all' udienza.

Art. 429 d (nuovo)

Dibattimento e sentenza

Assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento.

La sentenza dev' essere intimata entro 10 giorni dall' udienza.

Art. 429 e (nuovo)

Impugnazione

Le decisioni possono essere impugnate avanti la Camera civile di appello. Il termine per l' appellazione e quello per la risposta é di 10 giorni.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo (articolo 281 cpv. 4 CCS).

Art. 429 f (nuovo)

Termini

I termini sono improrogabili.

Le ferie non interrompono il decorso dei termini.

Art 429 q (nuovo)

Diritto suppletorio

Per tutto ciò che non é espressamente contemplato dal presente capo, si applicano, per analogia, le disposizioni sulla procedura sommaria.

La numerazione degli attuali titoli da VIII a XIV è adeguatamente modificata

Art. 450 Cpv. 1

1 La prova a futura memoria viene assunta:

- a) dal giudice del luogo ove si trova l' immobile oggetto della controversia;
- b) dal giudice competente a conoscere il merito della controversia in tutti gli altri casi.

Art. 514 bis (nuovo)

In relazione alla revisione del.....

Le disposizioni introdotte con la revisione del... si applicano, ad eccezione degli art 302 e 416 cpv. 1, anche ai processi già pendenti al momento della loro entrata in vigore.

Articolo 2

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 é modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 (nuovo)

2 Il giudice di pace é pure competente in materia di istanze tenenti ad inibire l' uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli da parte di una cerchia indeterminata di persone.

Art. 13

Il pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8'000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore.

Att. 25 cpv. 2 (nuovo)

2 In mancanza di tutti i giudici di una sezione, la stessa é costituita ad opera del presidente del Tribunale d' appello come al cpv. 1.

Art. 8

Delle disposizioni transitorie e finali (nuovo)

La modificazione dell' art. 13 circa l' aumento della competenza inappellabile del pretore si applica esclusivamente alle cause introdotte dopo l' entrata in vigore della stessa.

Articolo 3

La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 é modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 cifra 7 (nuovo)

7 per la decisione in materia di istanze tendenti ad inibire l' uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli da parte di una cerchia indeterminata di persone, da Er. 20.-- a Er. 80.--.

Art. 17 cpv. 1

1 La tassa di giustizia é fissata dal giudice, nella sentenza, nei termini seguenti:

.....

da fr. 5'001.-- a fr. 7'999.-- da fr. 300.-- a fr. 800.--

da fr. 8'000.-- a fr. 20'000.-- da fr. 450.-- a fr. 1'200.--

.....

Art. 22 cifra 12 (nuova)

12 Per la procedura in materia di diritto di risposta, da fr. 20.-- a Er. 200.--.

Articolo 4

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 é modificata come segue:

Art. 10 ter (nuovo)

X. Autorità competente per ordinare la pubblicazione della risposta a norma dell' Art. 28 1 CCS

Il pretore del domicilio dell' attore o del convenuto é l' autorità competente a decidere le richieste tendenti ad ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell' art. 28 1 CCS.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l'approvazione del Consiglio Federale in relazione alla procedura concernente il diritto di risposta, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.